



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 29

Invio ai Capigruppo Consiliari con elenco
N. in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Indirizzi per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Anno 2023. Nomina della delegazione trattante di parte pubblica e formulazione dei correlati indirizzi.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi Ferraris Sindaco	Si	
2	Giovanni Varalda Assessore	Si	
3	Roberto Ferrarotti Assessore	Si	
	TOTALI	03	00

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. SCAGLIA Stefano, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luigi FERRARIS, *SINDACO*, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATO l'art.40, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, l'art.8 del CCNL autonomie locali del 21.05.2018 che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli EE.LL., nonché gli artt. 7 e 8 del CCNL autonomie locali del 16.11.2022 che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli EE.LL. ;;

ATTESO che in data 16.11.2022 è stato firmato il nuovo CCNL per il comparto Regioni Autonomie Locali e che, pertanto, è necessario procedere con la formulazione delle linee guida per il nuovo contratto integrativo a partire dalla destinazione del fondo per le risorse decentrate ;

RICHIAMATI :

- L'art.9,. co. 2 bis, D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) ai sensi del quale dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 ;
- La circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 08.05.2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa ;
- La L.190/2014 (legge di stabilità per il 2015), nella parte in cui vengono disposti i blocchi stipendiali previsti dall'art.9,. co. 2 bis, D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) limitatamente ai primi due periodi, ovvero solo per il personale non contrattualizzato, sono ulteriormente prorogati fino al 31.12.2015, e pertanto già a decorrere dal 2015 possono essere riconosciute nuove progressioni di carriera nel rispetto della legge e dei contratti collettivi anche economici, ivi comprese le progressioni orizzontali ;
- L'art. 1, co.236, L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ai sensi del quale *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17, L.124/2015 ... a decorrere dal 01.01.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"* ;

DATO ATTO che per l'anno corrente, l'art.23, D.Lgs. 75/2017 stabilisce che le risorse complessivamente destinate al salario accessorio non possono superare quelle dell'anno 2017;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art.67 del CCNL Funzioni Locali 2018, richiamato dal nuovo CCNL del 16.11.2022 :

- Il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art.31, co.2 CCNL 2004), come certificate dall'organo di revisione contabile, comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto ;
- L'importo di cui al punto precedente è stabilmente incrementato :
 - Di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL, in servizio alla data dal 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere sull'anno 2021 ;
 - Un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data da cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data ;
 - Dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato in servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità (l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio in misura intera in ragione di ogni anno) ;
 - Di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, co.3, D.Lgs. 165/2001 ;

- Degli importi necessari a sostenere, a regime, gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'Ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come indicato dall'art.1, co.739, L.205/2017;
- Dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile dei posti in organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza ;
- Degli importi corrispondenti a riduzioni stabili di risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva delle risorse stanziato, che confluiranno nel fondo l'anno successivo ;
- Delle risorse stanziato dall'Ente ai sensi del co.5, lett. a) ;
- Il fondo di cui la presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno :
 - Delle risorse derivanti dall'art.43, L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art.15, co.1, lett. d) del CCNL 01.04.1999., così come modificato dall'art. 4, co.4, del CCNL 05.10.2001;
 - Della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, D.L. 98/2011 (conv. in L. 111/2011);
 - Dalle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge ;
 - Degli importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tale fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (importo da fare confluire nel fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio);
 - Degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 del CCNL 01.04.1999 (importo da fare confluire nel fondo dell'anno successivo) ;
 - Delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati ;
 - Delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti attuativi ;
 - Di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziato dagli Enti stessi ai sensi del comma 4 ;
 - Di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziato dagli Enti stessi ai sensi del comma 5, lett. b);
 - Di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziato in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9 , a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi ;
 - Delle integrazioni alla componente variabile del fondo, a seguito di trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura , nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e) ;

CONSIDERATO che :

- ai sensi dell'art.67, co.4, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussiste la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza ;
- ai sensi della comma 5, gli Enti possono destinare apposite risorse :
 - o alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale ;
 - o alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano di performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, ricomprendendo in tale ambito anche le risorse di cui all'art. 56 – quater, co.1, lett. c) ;

EVIDENZIATO che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3, lett. h) , i) dell'art. 67 nel rispetto dei vincoli e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale ;

RICHIAMATO l'art. 68 del CCNL Autonomie Locali 2018, richiamato dal nuovo CCNL del 16.11.2022, che in tema di utilizzo del fondo prevede :

- gli Enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo :
 - o quote dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, co.4 lett. b) e c) del CCNL 22.01.2004 ;
 - o incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido di cui all'art. 31, co.7, secondo periodo, del CCNL 14.09.2000 di cui all'art.6 del CCNL 07.10.2001;
 - o indennità che continuano ad essere corrisposte al personale della ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 37, co.4 del CCNL 06.07.1995 ;
 - o le risorse corrispondenti a differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio l'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 75/2017
 - o le eventuali risorse residue di cui all'art.67, co. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile ;
- le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi :
 - o premi correlati alla performance organizzativa ;
 - o premi correlati alla performance individuale ;
 - o indennità per condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis ;
 - o indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, co.1, del CCNL 14.09.2000 ;
 - o compensi per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 – quinquies ;
 - o indennità di funzione di cui all'art. 56 – sexies ;
 - o compensi previsti da disposizioni di legge, esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co.3 lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70 – ter ;

- compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co.3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CNL 14.09.2000 ;
 - compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art.67, co.3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con le risorse generali di parte stabile ;
 - progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili ;
- la contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lett. a), b); c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, co.3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse ;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale in merito alla possibilità di incremento annuale del fondo deve indicare le modalità affinché ciò possa essere effettuato in sede di costituzione del suddetto fondo, soprattutto per ciò che riguarda gli incrementi ai sensi dell'art. 67, co. 4 e 5 del CCNL 2018, sia per la parte fissa che per la parte variabile, tenendo conto delle indicazioni interpretative ARAN e del disposto dell'art. 23, co. 3, D.Lgs. 75/2017 in base al quale gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli per la spesa del personale ;

ATTESO che, oltre alla contrattazione finalizzata alla predisposizione del nuovo contratto decentrato dell'Ente, deve essere conclusa con le OO.SS. e le RSU una preintesa relativa all'utilizzo delle risorse complessivamente destinate al salario accessorio per l'anno 2023, che deve tenere conto delle proposte da formulare ad opera della parte pubblica circa la preferenze dell'Amministrazione Comunale per un'adeguata allocazione delle risorse destinate ad incentivare la performance e che risulta quindi necessario approvare le linee guida da fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, allo scopo di giungere alla sottoscrizione di un'ipotesi di contratto decentrato che sarà portato alla successiva attenzione di questa Giunta per la finale autorizzazione alla stipula del contratto integrativo definitivo ;

CONSIDERATO che gli indirizzi che la Giunta Comunale intende esprimere hanno come esclusiva finalità quella di :

- definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili ;
- orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica ;
- definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto, di definire gli interventi prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e dei obiettivi del PEG ;

EVIDENZIATO che :

- il nuovo CCNL - comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto 16.11.2022, richiamando il previgente CCNL del 21.05.2018 stabilisce che gli EE.LL. stipulino il Contratto Collettivo

Decentrato Integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 67 nel rispetto della disciplina che prevede le materie oggetto della contrattazione ;

- i Contratti Collettivi Decentrati Integrativi non possono contenere disposizioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL - comparto Regioni e Autonomie locali ;
- l'art.8 del CCNL - comparto Regioni e Autonomie locali definisce i tempi e le procedure per la stipula ed il rinnovo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e definisce l'applicazione del contratto decentrato solo a seguito del controllo positivo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio effettuato dall'Organo di Revisione Contabile ;

VISTI :

- Lo statuto comunale;
- Il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il CCNL comparto autonomie locali 22.01.2004, segnatamente gli artt. 31 e 32;
- Il CCNL comparto autonomie locali 09.05.2006, segnatamente l'art. 4, commi 1, 2 e 8;
- Il CCNL comparto autonomie locali 18.04.2008, segnatamente l'art.8, commi 1, 2 e 9;
- Il CCNL comparto autonomie locali 31.07.2009, segnatamente l'art. 4, commi 1, 2 e 8;
- Il CCNL comparto autonomie locali 21.05.2018 ;
- Il CCNL comparto autonomie locali 16.11.2022 ;
- La L. 27.12.2006, n. 297 (Legge Finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1 co. 557 e ss.mm.ii. in materia di contenimento della spesa per il personale;
- il D.Lgs. 267/2000 (rubricato "*Testo unico delle leggi sugli Enti Locali*") e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.48, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con voti unanimi, palesemente espressi dai presenti;

PROPONE

1. di approvare quanto dettagliato in narrativa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
2. di prendere atto della necessità di provvedere alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica e di impartire i correlati indirizzi ;
3. di fissare ai fini della definizione e dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023 i seguenti indirizzi :

Criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività:

- Considerata la necessità di mantenere gli attuali standard qualitativi e quantitativi nei servizi resi nell'anno 2022, il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 sarà integrato con l'importo derivante dall'aumento previsto dall'art. 15 co.2 del CCNL 01.04.1999 (l'aumento sarà pari all'1,2% del monte salari del 1997);
- Nel fondo andranno altresì riportate le somme non utilizzate o non attribuite nell'anno 2022 in applicazione delle ultime disposizioni della Ragioneria Generale dello Stato e dell'ARAN;

- La parte residua, dopo avere distribuito le varie indennità, verrà destinata alla produttività individuale e collettiva;

Produttività individuale e collettiva :

- Per l'anno 2023 il sistema di incentivazione del personale si baserà sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- Il premio di risultato sarà corrisposto solo a seguito di valutazione positiva da parte del organo di valutazione indipendente;
- La valutazione dei dipendenti sarà fatta sulla base di criteri che tengono conto della preparazione professionale e delle prestazioni qualitative e quantitative svolte da ciascun dipendente coinvolto nella realizzazione delle prestazioni assegnate;
- L'organo di valutazione indipendente effettuerà la valutazione sulla base delle schede che verranno approvate in sede di contrattazione integrativa;

Progressione economica orizzontale:

- Al fine di contenere la spesa del personale, nonché per limitare l'attuale situazione di squilibrio strutturale i cui versa l'ente, per gli anni 2023 , 2024 e 2025 **NON verranno disposte progressioni ORIZZONTALI** a favore del personale dipendente ;
- Qualora dovessero sussistere le condizioni di diritto e di fatto per procedere, le eventuali progressioni economiche orizzontali potranno essere riconosciute SOLO a seguito di (1) costituzione del relativo fondo (2) ammissibilità da parte della normativa vigente e (3) valutazione positiva da parte dell'Amministrazione Comunale ;
- Ai fini dell'assegnazione dei passaggi economici, ogni lavoratore sarà valutato esclusivamente sul comportamento nell'attività ordinaria quotidiana (si intende per comportamento la modalità con cui il lavoratore svolge l'attività lavorativa, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo);

Progressione economica verticale:

- Il nuovo CCNL del 16.11.2022 prevede la possibilità di effettuare le progressioni economiche verticali (denominate progressioni tra Aree). Fino a quando l'ente non avrà effettuato l'adeguamento del proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al nuovo CCNL del 16.11.2022, **NON potranno essere effettuate progressioni economiche VERTICALI** a favore del personale dipendente. Una volta che l'Ente, con propria deliberazione di Giunta Comunale, provvederà al suddetto adeguamento regolamentare, la progressione verticale potrà essere disposta solo in presenza delle necessarie condizioni di diritto e di fatto ;

Lavoro straordinario :

- Viene confermato lo stanziamento per la corresponsione dei compensi al lavoro straordinario. Non potrà essere utilizzata una somma superiore a quella stanziata nell'anno 2022. Lo straordinario verrà riconosciuto solo se preventivamente autorizzato dal competente Responsabile di Servizio ;

4. di nominare, per le ragioni espresse in premessa, la delegazione trattante di parte pubblica composta dal segretario comunale, con funzioni di presidente;

5. di incaricare i competenti responsabili dei servizi di porre in essere gli atti derivanti dall'adozione della presente deliberazione ;
6. di pubblicare all'Albo Pretorio la presente deliberazione in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità sanciti dal D.Lgs. 33/2013 ;

Il Segretario Comunale responsabile del servizio Affari Generali ha espresso sulla proposta il seguente parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Dott. Stefano SCAGLIA

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano SCAGLIA

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili di servizio competenti;

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco, oggi

giorno della sua pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari (Prot. n. _____), ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Visto: IL SINDACO
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N. _____ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si attesta che la suesata Deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta e che, pertanto, la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

